

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1184 del 08/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - CASEIFICIO SOCIALE GRUPPO TIRELLI SCA DI GUASTALLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1103 del 02/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26646/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE GRUPPO TIRELLI Sca"** - **Guastalla**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE GRUPPO TIRELLI Sca"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Guastalla – Via Pelosa n.18** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di caseificio di Parmigiano-Reggiano acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/9776** dell' **08/09/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2016/9888 acquisito in data 12/09/2016;

Visto il parere favorevole del Comune di Guastalla acquisito in data 16/09/2016.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE GRUPPO TIRELLI Sca"** ubicato nel comune di **Guastalla – Via Pelosa n.18**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. gs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l' Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.49231/251/2014 del 29/08/2014;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE GRUPPO TIRELLI Sca"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di caseificio di Parmigiano-Reggiano nell'impianto ubicato in Comune di **Guastalla – Via Pelosa n.18** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.1 – CENTRALE TERMICA A GASOLIO

EMISSIONE N.2 – CENTRALE TERMICA A GASOLIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Maggio 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Maggio 2017**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA A GASOLIO	1200	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E2	CENTRALE TERMICA A GASOLIO	900	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 100	
E3÷E5	VENTILATORE RICAMBIO ARIA AREA LAVORAZIONE	5100 Cad.	8	4	-	-	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie a vapore E1-E2 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 limitatamente ai parametri materiale particolare e ossidi di azoto;
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/9776 dell'08/09/2016;
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Dati tecnici

- il caseificio svolge attività di lavorazione di circa 4.300 t/anno di latte per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano e altri derivati del latte;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali;
- la Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, nulla è variato;
- le acque reflue oggetto di autorizzazione sono costituite dalle acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature del caseificio, unite alle acque reflue domestiche dei servizi igienici;
- le acque reflue sopra citate sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale costituito da:
 - una griglia per la separazione della parte solida da quella liquida;
 - vasca equalizzazione della capacità di 20 m3 dove si ha la pre-aerazione ed agitazione del refluo;
 - vasca di denitrificazione del volume di 6,3 m3;
 - 2 vasche poste in serie per l'ossidazione biologica, del volume utile totale di 55 m3, nelle quali viene insufflata aria mediante diffusori a bolle fini;
 - un sedimentatore avente superficie pari a 1,8 m2 e volume pari 4,5 m3 per la separazione dei fanghi dal liquido depurato sufficiente a stoccare i fanghi per almeno 90 gg;
 - i fanghi di supero vengono estratti dal sedimentatore e convogliati nella vasca di accumulo fanghi, il loro smaltimento viene effettuato tramite ditta autorizzata;
- nella rete di depurazione dei reflui industriali, a valle dell'impianto, si unisce la rete dei reflui domestici di un piccolo servizio igienico trattati da una fossa biologica;
- l'approvvigionamento avviene tramite pozzo dotato di contatore;
- il Caseificio è dotato di un impianto di raffreddamento ad umido a riciclo totale
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Scaloppia della Chiesa, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di depurazione, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di depurazione o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

5. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda e dei residui di rigenerazione da essa derivanti, evitando di farli confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui almeno 1 riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Di dare atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta, convogliamento e depurazione dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
14. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.
15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta presso lo stabilimento e la modifica proposta dalla stessa non determinerà il superamento dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune in cui è insediata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.